

**C O F I D E - S.p.A.**

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI EMITTENTI**  
**CON AZIONI QUOTATE**

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società.

CAPO II

COSTITUZIONE

Articolo 2 - Intervento, partecipazione ed assistenza in assemblea

2.1. Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla Legge e allo statuto.

2.2. Possono partecipare all'assemblea i Direttori Generali, i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

- 2.3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente ma senza poter prendere la parola, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e altri soggetti a discrezione del Presidente.
- 2.4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2.2., e 2.3. del presente articolo.

### Articolo 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

- 3.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione, con inizio a partire da almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione per l'inizio della riunione.
- 3.2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione, nonché la documentazione comprovante la legittimazione all'intervento a titolo di rappresentanza legale o volontaria.
- 3.3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

#### Articolo 4 - Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

- 4.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona che ne ha titolo a termini di statuto.
- 4.2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l'assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 4.3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4.4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
- 4.5. Il Presidente, anche avvalendosi di personale qualificato, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e la regolare costituzione della stessa. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento. Il Presidente può scegliere degli scrutatori, eventualmente anche non soci, nel numero ritenuto più opportuno.
- 4.6. Il Presidente comunica il quorum costitutivo dell'Assemblea e, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
- 4.7. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

## CAPO III

### DISCUSSIONE

#### Articolo 5 - Ordine del giorno

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi degli artt. 4.3. e 4.4, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

#### Articolo 6 - Interventi e repliche

- 6.1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola ai soci, agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
- 6.2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta per ciascun argomento, facendo osservazioni - chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte purchè pertinenti con gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta con gli argomenti all'ordine del giorno, se del caso, accoglie la stessa ponendola in votazione. La proposta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

- 6.3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
- 6.4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi degli artt. 4.3 e 4.4, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
- 6.5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
- 6.6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
- 6.7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

#### Articolo 7 - Sospensione dei lavori

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

#### Articolo 8 - Poteri del Presidente

- 8.1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
- 8.2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

- 8.3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 8.4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

#### CAPO IV

#### VOTAZIONE

##### Articolo 9 - Operazioni preliminari

- 9.1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8.4 del presente regolamento.
- 9.2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

## Articolo 10 - Votazione

- 10.1. Il Presidente stabilisce, prima della votazione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- 10.2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

## CAPO V

### CHIUSURA

## Articolo 11 - Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 12

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.